



**ALLEANZA MONDIALE PER IL PAESAGGIO TERRAZZATO  
SEZIONE ITALIANA**

**STATUTO**  
approvato il 20.06.2011

**Art. 01 – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA**

L'Alleanza Mondiale per il Paesaggio Terrazzato – Sezione Italiana (da ora "associazione") è un'associazione senza fini di lucro, costituita in modo conforme al Codice civile e alle leggi in vigore. La sua sede è stabilita in Arnasco (SV) e potrà essere modificata dall'assemblea senza rivedere questo statuto. La sua durata è illimitata.

**Art. 02 - SCOPO**

L'associazione ha lo scopo di sostenere, incoraggiare e promuovere il mondo rurale e, in particolare, i terrazzamenti e tutto quanto li riguarda, in modo specifico le culture, le comunità, i prodotti, le tecniche di costruzione, di conservazione e ripristino. Altresì sostiene, incoraggia e promuove: l'agricoltura familiare; il recupero abitativo e produttivo del territorio e la sua salvaguardia; la cultura locale, l'artigianato manuale, la cucina tradizionale, la conoscenza del territorio e delle sue comunità; i saperi popolari, le pratiche locali, le titolarità collettive, i luoghi comunitari, gli usi tramandati, le soluzioni semplici e comprensibili per tutti, le innovazioni introdotte con lentezza e con il rispetto dei tempi comuni di accoglimento, le consuetudini condivise, la partecipazione nelle scelte e nelle decisioni.

L'associazione, inoltre, per quanto attiene allo scopo sociale definito nel punto precedente, incoraggia, cura i contatti, sostiene e collabora con: l'Alleanza Mondiale per il Paesaggio Terrazzato; le sue sezioni nazionali e locali; gli organi internazionali, nazionali, locali di tutela del territorio e di ogni aspetto menzionato nel comma precedente; le istituzioni politiche, amministrative, scientifiche, associative, di studio e di ricerca, di ogni ordine e dimensione.

**Art. 03 - ATTIVITÀ**

L'associazione, in relazione allo scopo sociale, può organizzare, promuovere, assumere, svolgere, partecipare a, incaricare, sostenere progettazioni, iniziative, incarichi o attività, in Italia o all'estero, con particolare attenzione per quelle:

- a. scientifiche, divulgative, dimostrative, pubblicistiche, espositive, fieristiche, di studio o ricerca, editoriali, promozionali, valorizzative, formative e informative;
- b. di sensibilizzazione, proposta, pressione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni preposte alla stesura, all'emanazione e all'applicazione di leggi e regolamenti;
- c. tenuta e cura di elenchi professionali.

A favore dei propri iscritti, può erogare qualunque servizio coerente con lo scopo sociale; in particolare può:

- a. fornire aggiornamento e assistenza tecnica, commerciale, giuridica e fiscale;
- b. fissare convenzioni;
- d. registrare propri marchi e definire le condizioni per il loro uso e la loro revoca;

- e. acquistare, affittare e gestire beni, locali, strutture, attrezzature, materiali di interesse e uso comune;
- f. svolgere attività di carattere mutualistico;
- g. facilitare - anche attraverso forme di collaborazione, affitto, comodato, prestito o fideiussione - progettazioni, iniziative, incarichi, attività e anche acquisti o locazioni di beni, locali, strutture, attrezzature, materiali.

#### Art. 04 - FONDO SOCIALE E FONDO DI GESTIONE

Il fondo sociale è costituito:

- a. da lasciti, oblazioni, donazioni, liberalità e contributi a fondo perduto o in conto capitale di enti, associazioni, persone fisiche o giuridiche;
- b. da beni acquistati con le entrate descritte nei punti precedenti
- c. da avanzi del fondo di gestione.

Il fondo di gestione è costituito:

- a. dalla quota annuale e da eventuali altre quote versate dai soci;
- b. da incarichi, compensi, rimborsi spese riconosciuti all'associazione.

Eventuali disavanzi del fondo di gestione potranno essere compensati con il fondo sociale.

L'associazione può contrarre mutui e finanziamenti per le sue finalità.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

#### Art. 05 - SOCI

È socio *fondatore* chi essendo presente all'assemblea costituente del 20 giugno 2011, conferma l'adesione entro sessanta giorni.

Può iscriversi all'associazione chi ne condivide lo scopo sociale e desidera aderire come:

- a. *sostenitore*: istituzione, ente pubblico, ente di ricerca, università, associazione, consorzio che aderisce con atto legittimo e vincolante e domanda formale di adesione.
- b. *ordinario*, persona fisica maggiorenne o persona giuridica a scopo di lucro e diversa da quelle previste nel punto precedente che aderisce con domanda formale di adesione;
- c. *onorario*, persona fisica iscritta su volontà dell'associazione per essersi distinta negli ambiti definiti tra gli scopi dell'associazione.

Ogni socio delle precedenti categorie ha diritto a: partecipare alla vita, alle attività e alle iniziative dell'associazione; fruire dei suoi servizi.

Solo il socio *fondatore* o *sostenitore* o *ordinario* in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno corrente e per quello precedente [*da ora*, "socio con diritto di voto"] può esercitare il diritto di voto in assemblea e accedere alle cariche sociali.

L'iscrizione avviene in seguito a presentazione di domanda scritta indirizzata al coordinatore, all'accettazione dei membri del consiglio direttivo (rilevata anche attraverso contatto diretto, telefonico o telematico) e al pagamento della quota sociale annuale fissata per la categoria alla quale si aderisce. I membri del consiglio direttivo possono decidere di respingere la domanda a maggioranza semplice senza motivazione.

Ogni socio è tenuto: al leale rispetto dello statuto, delle decisioni di assemblea e di consiglio direttivo; a fornire, veritieri e senza ritardo, i dati necessari all'attività dell'associazione; al puntuale versamento delle quote sociali.

Con voto unanime, il consiglio direttivo può approvare eventuali eccezioni a quanto previsto da questo articolo.

#### Art. 06 - RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE DEI SOCI

Ogni socio, con comunicazione scritta indirizzata al coordinatore, ha la facoltà di recedere con effetto immediato.

La qualità di socio e ogni eventuale carica sociale decade automaticamente se la quota sociale non è stata versata entro la chiusura dell'esercizio sociale.

In caso di omesso rispetto dello statuto, del regolamento, delle decisioni di assemblea e di consiglio direttivo, e in caso di uso abusivo del marchio sociale, di concorrenza sleale o comportamento lesivo dell'onorabilità e degli interessi dell'associazione, o comportamento giudicato con l'unanimità del consiglio direttivo in contrasto con la concordia interna all'associazione o portatore di contrasti che possono minacciare l'unità, l'armonia o persino la sopravvivenza dell'associazione, il socio può essere escluso con decisione del consiglio direttivo comunicata in forma scritta. Contro tale decisione, entro quindici giorni dalla sua comunicazione, il socio può opporre ricorso ai revisori dei conti e degli atti, i quali, entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso, possono insindacabilmente confermare l'esclusione oppure, esplicitamente o per tacito assenso, riammettere il socio.

#### Art. 07 - ORGANI E CARICHE SOCIALI

Sono organi sociali:

- a. l'assemblea dei soci;
- b. il consiglio direttivo;
- c. il coordinatore.

#### Art. 08 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci si riunisce a porte aperte, anche fuori dalla sede e dai locali sociali; è convocata e presieduta dal coordinatore; rappresenta l'universalità dei soci; discute e delibera in conformità alla legge e a questo statuto, vincolando tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti, tutto quanto riguarda l'organizzazione e il buon funzionamento dell'associazione, in particolare:

- a. ratifica lo statuto, i regolamenti e le loro eventuali modifiche;
- b. approva il bilancio relativo all'esercizio sociale;
- c. approva le decisioni del consiglio direttivo e l'operato delle cariche sociali;
- d. modifica la sede sociale e istituisce eventuali sedi operative o periferiche;
- e. ogni tre anni elegge i membri del consiglio direttivo, i revisori degli atti e dei conti, il tesoriere;
- f. revoca ogni carica sociale;
- g. impartisce direttive al consiglio direttivo in merito allo scopo e alle attività dell'associazione;
- h. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

#### Art. 09 - FORME E TEMPI DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso. Nel corso dell'esercizio sociale, può essere convocata quando il consiglio direttivo lo ritenga necessario o utile per l'associazione. Deve essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei soci con diritto di voto.



L'avviso di convocazione dell'assemblea - completo di ordine del giorno, indicazione di sede, giorno e ora dell'adunanza - deve essere comunicato ai soci almeno due settimane prima del giorno indicato, e può essere comunicato tramite posta ordinaria o fax o posta elettronica o telefono o, purché visibili nel mese precedente a quello dell'adunanza, con inserzione sul notiziario dell'associazione oppure sul suo sito internet [www.quarantina.it](http://www.quarantina.it)

#### Art. 10 - VALIDITÀ E DELIBERAZIONI

L'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni riguardanti i soli soci produttori sono votate solo dai soci produttori presenti.

È ammessa la delega scritta a favore di un altro socio; nessun socio può ricevere più di 5 deleghe.

L'assemblea delibera a maggioranza; le sue deliberazioni vincolano tutti i consorziati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

#### Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è formato da almeno 5 consiglieri eletti ogni tre anni dall'assemblea fra i soci con diritto di voto presenti. Se si tratta di rappresentanti di soci sostenitori o comunque di persone giuridiche, deve risultare la formale delega dell'organizzazione rappresentata, fermo restando che venendo meno tale delega o la carica della persona rappresentante decade l'appartenenza al CD dell'associazione.

Il consiglio direttivo adotta i provvedimenti relativi al buon funzionamento dell'associazione e decide su tutto quanto non sia espressamente riservato all'assemblea e al coordinatore; in particolare:

- a. fissa norme e assume decisioni per il buon andamento dell'associazione, esecutive in attesa di ratifica da parte dell'assemblea;
- b. fissa i criteri di qualificazione e i prezzi dei prodotti, vigila sulla loro osservanza e su quella dello statuto, dei regolamenti e delle decisioni assunte;
- c. stabilisce la quota sociale e ogni eventuale altra quota;
- d. nomina o conferma il coordinatore dell'associazione, o ne revoca la carica;
- e. può respingere la richiesta di iscrizione a socio;
- f. autorizza incarichi, impegni, contratti e spese per importi superiori a 500 euro;
- g. autorizza la copertura di disavanzi del fondo di gestione con il fondo sociale.

Può delegare funzioni o poteri al coordinatore, a singoli consiglieri o ad altri soci.

Ogni consigliere può svolgere ogni funzione rappresentativa e in ordine di anzianità di iscrizione, con pienezza di poteri, sostituisce il coordinatore in caso di sua assenza, impedimento o decadenza.

Ogni consigliere mantiene la carica fino a scadenza o a revoca deliberata dall'assemblea; può decadere per rinuncia volontaria, per impedimento permanente, in caso di recesso, automatica decadenza o esclusione dall'associazione, per assenza a tre consigli direttivi consecutivi. In tutti questi casi subentra il primo socio votato ma non eletto.

#### Art. 12 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si riunisce a porte aperte almeno una volta all'anno in seguito a convocazione inviata, con sette giorni di anticipo sulla data scelta, tramite posta ordinaria o fax o posta elettronica o telefono. La convocazione può essere autonomamente decisa dal coordinatore o chiesta della maggioranza dei consiglieri.

Il consiglio direttivo può assumere decisioni anche su consultazione collegiale avvenuta tramite posta



elettronica o posta ordinaria o fax o telefono quando tutti i consiglieri siano stati consultati.

Le decisioni del consiglio direttivo sono assunte dalla maggioranza dei consiglieri nominati, possono essere immediatamente esecutive e vincolano tutti i consorziati.

Non è ammessa la delega; in caso di parità dei voti, prevale quello del coordinatore.

#### Art. 13 - COORDINATORE

Il coordinatore è nominato a maggioranza dal consiglio direttivo.

Svolge ogni funzione decisionale e rappresentativa; in particolare:

- a. ha la rappresentanza legale dell'associazione e firma ogni atto o mandato di pagamento che riguardi l'associazione;
- b. agisce in giudizio, a nome e per conto dell'associazione contro chiunque abbia fatto uso abusivo del suo nome, del suo logo, delle sue titolarità, del suo patrimonio, delle sue proprietà e beni strumentali o, comunque, gli abbia arrecato danni materiali, finanziari o morali;
- c. convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo;
- d. accoglie le domande di iscrizione all'associazione;
- e. assume ogni decisione e iniziativa non espressamente riservata agli organi e alle altre cariche sociali; ha autonoma capacità di spesa fino a 250 euro con rendicontazione al consiglio direttivo.

Può delegare funzioni o poteri al consiglio direttivo o a singoli consiglieri.

Mantiene la carica fino a scadenza, al rinnovo biennale del consiglio direttivo o a revoca deliberata dal consiglio direttivo o dall'assemblea; può decadere anche per rinuncia volontaria, impedimento permanente, recesso, automatica decadenza o esclusione dall'associazione: in tali casi, al coordinatore subentra il consigliere più anziano fino alla nomina del suo sostituto.


#### Art. 14 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore determinandone i poteri; il fondo sociale e gli eventuali avanzi di attività saranno devoluti ad altra associazione o ente senza fini di lucro.

In caso di scioglimento dell'associazione, così come in caso di recesso, decadenza o esclusione, i soci non hanno diritto alla restituzione delle quote versate né hanno diritti sul fondo sociale.

#### Art. 17 - NORMA FINALE

Per quanto non regolato da questo statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.



The image shows three handwritten signatures in blue ink, stacked vertically. The top signature is 'Fell' Cun', the middle one is 'Renzo Cayda', and the bottom one is 'Dorothy'.